



**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI  
MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

**Redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato dalla Consob con  
Delibera 17221 del 12 marzo 2010, e successive modificazioni, relativo agli accordi  
modificativi dei contratti di finanziamento stipulati tra il dott. Luigi Visani con,  
rispettivamente, Pierrel S.p.A. e Pierrel Research Italy S.p.A.**

Documento depositato presso la sede sociale di Milano, in Via Palestro n. 6 e  
disponibile sul sito della Società [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com) e presso Borsa Italiana  
S.p.A. in data 3 aprile 2013

## INDICE

DEFINIZIONI.....	3
INTRODUZIONE.....	5
1. AVVERTENZE.....	5
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE.....	5
2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione. .....	5
2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, del relativo grado di correlazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'Operazione .....	6
2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'Operazione .....	6
2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. .....	7
2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione. .....	7
2.6 Incidenza dell'Operazione sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate.....	7
2.7 Informazioni relative agli strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, eventualmente coinvolti nell'Operazione e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie .....	7
2.8 Conduzione e partecipazione alle trattative. Procedure di approvazione dell'Operazione.....	8

## DEFINIZIONI

<b>Accordi Modificativi:</b>	Gli accordi modificativi dei termini e delle condizioni dei Finanziamenti sottoscritti tra la Società, PRITA e il dott. Visani in data 21 marzo 2013
<b>Aumento di Capitale:</b>	L'aumento di capitale per un importo massimo di Euro 24.000.000 che sarà oggetto di discussione nel corso dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società convocata per il 15 aprile 2013 in unica convocazione
<b>Azioni Inoptate:</b>	I diritti di opzione relativi alle azioni offerte nell'ambito dell'Aumento di Capitale non eventualmente esercitati dagli azionisti della Società
<b>Cessione:</b>	Il contratto di cessione delle quote PRITA alla Società sottoscritto nel 2007 rispetto al quale PRITA è ancora debitrice nei confronti del dott. Visani per un importo in linea capitale di Euro 45.368,00, maggiorato degli interessi maturati e non ancora corrisposti pari alla data del 15 marzo 2013 ad Euro 24.002,00
<b>Comitato:</b>	Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
<b>Contratto di Finanziamento Pierrel:</b>	Il contratto di finanziamento sottoscritto tra la Società, in qualità di prestatore, e il dott. Visani, in qualità di finanziatore, in data 27 luglio 2009 per un importo complessivo in linea capitale di Euro 500.000,00 rispetto al quale la Società è ancora debitrice nei confronti del finanziatore per un importo in linea capitale di Euro 398.150,00, oltre agli interessi maturati che, alla data del 28 febbraio 2013, ammontano ad Euro 83.122,77
<b>Contratto di Finanziamento PRITA:</b>	Il contratto di finanziamento sottoscritto tra PRITA, in qualità di prestatore, e il dott. Visani, in qualità di finanziatore, in data 18 novembre 2012 per un importo complessivo in linea capitale di Euro 540.000,00, rispetto al quale PRITA è ancora debitrice nei confronti del finanziatore per un importo in linea capitale di Euro 490.000,00, oltre agli interessi maturati che, alla data del 15 marzo 2013, ammontano ad Euro 36.956,71
<b>Data di Rimborso:</b>	Il 31 dicembre 2013
<b>Documento Informativo:</b>	Il presente documento informativo redatto ai sensi e per gli effetti del Regolamento
<b>Finanziamenti:</b>	Indica collettivamente il Contratto di Finanziamento Pierrel e il Contratto di Finanziamento PRITA
<b>Importo da Rimborsare:</b>	L'importo pari ad Euro 933.519,00, oltre agli interessi

	maturati che ammontano ad Euro 144.081,48 di cui, alla data del presente Documento Informativo (a) PRITA è ancora debitrice nei confronti del dott. Visani ai sensi del Contratto di Finanziamento PRITA e della Cessione, e (b) Pierrel è ancora debitrice nei confronti del dott. Visani ai sensi del Contratto di Finanziamento Pierrel
<b>Offerta in Borsa:</b>	L'eventuale offerta in Borsa delle Azioni Inoptate da effettuarsi ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma del codice civile
<b>Operazione:</b>	La parziale modifica dei termini e delle condizioni dei Finanziamenti
<b>Piano Industriale 2013-2015:</b>	Il piano industriale del Gruppo Pierrel per il periodo 2013-2015, approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 31 gennaio 2013 e successivamente aggiornato nel corso della riunione del 5 febbraio 2013 per tenere in considerazione la possibile esecuzione dell'operazione di integrazione tra la Divisione Ricerca del Gruppo Pierrel e mondoBiotech Holding AG
<b>PRITA:</b>	Pierrel Reserach Italy S.p.A. con sede legale in Sesto San Giovanni (Milano), Via Alberto Falck n. 15
<b>Procedura:</b>	La procedura che disciplina le operazioni con parti correlate approvata dal consiglio di amministrazione di Pierrel in data 13 giugno 2012
<b>Regolamento:</b>	Il regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato
<b>Società o Pierrel:</b>	Pierrel S.p.A. con sede legale in Milano, via Palestro n. 6
<b>Tasso di Interesse:</b>	(a) con riferimento al Contratto di Finanziamento PRITA, il tasso di interesse del 6% annuo, e (b) con riferimento al Contratto di Finanziamento Pierrel, il tasso di interesse da calcolarsi in base al tasso dell'Euribor a 3 mesi maggiorato di 800 bps

## **INTRODUZIONE**

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da Pierrel ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento ed ai sensi della Procedura.

Pierrel S.p.A. è una Società di diritto italiano con sede in Milano, Via Palestro 6 e con capitale sociale pari ad Euro 4.758.234.00, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04920860964, le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il presente Documento Informativo è stato predisposto con riferimento all'Operazione.

## **1. AVVERTENZE**

L'Operazione di cui al presente Documento Informativo è riferita alla modifica dei termini e delle condizioni dei Finanziamenti. In considerazione delle caratteristiche dell'Operazione, la Società non è esposta a particolari rischi così come illustrato nel presente Documento Informativo.

## **2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE**

### **2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione**

L'Operazione ha per oggetto gli Accordi Modificativi che hanno parzialmente modificato i termini e le condizioni dei Finanziamenti. Prima della stipulazione degli Accordi Modificativi, i Finanziamenti hanno continuato ad essere tacitamente eseguiti dal dott. Visani, da PRINT e dalla Società, nonostante le relative date di rimborso originarie fossero venute a scadenza il 31 dicembre 2012.

In particolare, ai sensi degli Accordi Modificativi è previsto, con riferimento ad entrambi i Finanziamenti:

- (i) l'impegno di Pierrel e Pierrel di rimborsare al dott. Visani l'Importo da Rimborsare, ciascuno per le parti di propria rispettiva competenza, entro e non oltre la Data di Rimborso;
- (ii) l'impegno irrevocabile del dott. Visani a sottoscrivere parte dell'Aumento di Capitale, alle condizioni che saranno determinate dal consiglio di amministrazione della Società prima dell'avvio dell'offerta. In particolare, è previsto l'obbligo del dott. Visani di sottoscrivere, nell'ambito dell'Offerta in Borsa, un numero di Azioni Inoptate tale per cui il relativo prezzo di sottoscrizione, complessivamente considerato, sia pari all'Importo da Rimborsare, maggiorato degli interessi maturati alla data e non ancora corrisposti;
- (iii) il diritto del dott. Visani a pagare il prezzo di sottoscrizione delle Azioni Inoptate mediante la diretta e contestuale compensazione dell'Importo da Rimborsare, maggiorato degli interessi maturati alla data e non ancora corrisposti; e
- (iv) l'impegno della Società di fare in modo che il dott. Visani possa pagare il prezzo di sottoscrizione delle Azioni Inoptate mediante la compensazione

dell'Importo da Rimborsare, maggiorato degli interessi maturati alla data e non ancora corrisposti.

Per effetto degli Accordi Modificativi, la Società si è quindi costituita garante della propria controllata PRITA a favore del dott. Visani in quanto, in caso di Azioni Inoptate nell'ambito dell'Aumento di Capitale eseguito prima della Data di Rimborso, la Società si sostituirà a PRITA nel pagamento della propria parte dell'Importo da Rimborsare a favore del dott. Visani. In tale circostanza, d'altronde, la Società potrà adempiere a tale obbligazione di garanzia senza dover sostenere fuoriuscite di cassa, ma assegnando al dott. Visani le Azioni Inoptate; inoltre, successivamente all'adempimento di tale obbligazione di garanzia, Pierrel diventerà creditrice della propria controllata PRITA per un importo corrispondente a tale pagamento.

Con esclusivo riferimento al Contratto di Finanziamento PRITA, gli Accordi Modificativi prevedono altresì l'inclusione nell'Importo da Rimborsare anche del credito vantato dal dott. Visani nei confronti di PRITA per effetto della Cessione che, pertanto, sarà assoggettato ai medesimi termini e alle medesime condizioni pattuiti negli Accordi Modificati e sopra illustrati.

Gli Accordi Modificativi non hanno apportato modifiche alle altre disposizioni dei Finanziamenti e, pertanto, sull'Importo da Rimborsare continueranno a maturare interessi al Tasso di Interesse.

## **2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, del relativo grado di correlazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'Operazione**

L'Operazione è considerata "tra parti correlate" in quanto (a) il dott. Luigi Visani è anche l'amministratore unico di Pierrel International S.A., società interamente controllata dalla Società, e (b) la Società si è costituita garante delle obbligazioni di pagamento di PRINT, società interamente controllata, nei confronti del dott. Visani ai sensi del Contratto di Finanziamento PRINT e della Cessione.

## **2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'Operazione**

L'Operazione nasce dalla duplice esigenza di concedere a Pierrel e PRITA:

- (i) da un lato, una proroga per il rimborso dell'Importo da Rimborsare al fine evitare che le risorse finanziarie recentemente reperite dalla Società e da PRITA vengano sottratte alla loro destinazione corrente per essere destinate, tra l'altro, al rimborso di tale importo; e
- (ii) dall'altro, la possibilità, nel caso di esecuzione dell'Aumento di Capitale prima della Data di Rimborso da cui residuassero eventuali azioni non optate da parte degli azionisti di Pierrel, di rimborsare l'Importo da Rimborsare non mediante un esborso di cassa, ma mediante la compensazione da parte di Pierrel di tale importo con le somme che saranno il diritto di utilizzare l'Importo da Rimborsare, maggiorato degli interessi maturati e non ancora corrisposti, per il pagamento, a titolo di compensazione, delle azioni che il dott. Visani dovesse decidere di sottoscrivere in sede di esecuzione dell'Aumento di Capitale.

La convenienza per la Società di sottoscrivere l'Accordo Modificativo in considerazione delle motivazioni sopra esposte è stata valutata in sede di approvazione da parte del consiglio di amministrazione della Società in data 22 marzo 2013, previo parere favorevole del Comitato.

#### **2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.**

Le condizioni economiche dell'Operazione sono state definite in relazione alla tipologia e alla durata temporale dei Finanziamenti. Le condizioni economiche applicate, con particolare riferimento al Tasso di Interesse, sono equivalenti a quelle di mercato in quanto sono in linea con i Tassi Globali Effettivi Medi (TEGM) pubblicati dalla Banca d'Italia per il IV Trimestre 2012.

Ove il Tasso di Interesse di interesse di cui sopra dovesse in qualsiasi momento risultare superiore al tasso massimo di volta in volta consentito ai sensi della Legge 108/1996, il Tasso di Interesse si intenderà automaticamente ridotto a tale tasso massimo.

#### **2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione.**

L'Operazione di cui al presente Documento Informativo si configura come operazione di maggiore rilevanza in quanto il rapporto tra l'Importo da Rimborsare e la capitalizzazione della Società al 30 settembre 2012 è superiore alla soglia del 5% individuata dalla Procedura con Parti Correlate approvata dal consiglio di amministrazione della Società in data 13 giugno 2012 e pubblicata sul sito della Società tra i documenti societari.

Da un punto di vista degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione in oggetto, si segnala che la proroga dei Finanziamenti consentirà, tra l'altro, di evitare che la Società e PRINT debbano destinare parte delle proprie risorse finanziarie al rimborso dei Finanziamenti scaduti, consentendo così alla Società e a PRINT di far fronte nel breve periodo agli impegni di spesa connessi alle proprie spese correnti e contribuendo pertanto a creare le condizioni favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale 2013-2015. Inoltre, l'impegno assunto dal dott. Visani di sottoscrivere le eventuali Azioni Inoptate fino a concorrenza dell'Importo da Rimborsare, nonché di pagare il relativo importo di sottoscrizione mediante compensazione dello stesso Importo da Rimborsare, consentirà alla Società e PRINT di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento senza necessità di dover supportare alcun esborso di cassa.

#### **2.6. Incidenza dell'Operazione sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate.**

L'Operazione non comporta modifiche all'ammontare dei compensi degli amministratori della Società o di società da questa controllate, ivi inclusa PRINT.

#### **2.7. Informazioni relative agli strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società eventualmente coinvolti nell'Operazione e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie**

Nell'Operazione non è coinvolto alcun membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, né direttori generali né dirigenti della Società.

## **2.8. Conduzione e partecipazione alle trattative. Procedure di approvazione dell'Operazione**

Gli Accordi Modificativi sono stati negoziati dal direttore generale della Società, su mandato conferito dal consiglio di amministrazione in data 22 marzo 2013, con coinvolgimento nell'ultima fase, degli amministratori indipendenti, che ha provveduto ad approvarne termini e condizioni nel corso della riunione tenutasi nella medesima data.

Il Comitato, chiamato ad esprimere il proprio parere con riferimento a tale tipologia di operazioni come previsto nella Procedura, è stato prontamente informato della ricezione della proposta degli Accordi Modificativi ed è stato coinvolto nella fase di istruttoria attraverso la ricezione di un flusso di informazioni tempestivo e adeguato inerente all'Operazione.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha assicurato che le informazioni necessarie a istruire l'Operazione fossero trasmesse anche a tutti i consiglieri e ai componenti l'organo di controllo, in anticipo rispetto alla riunione del Consiglio.

Il Comitato ha reso il proprio parere favorevole nel corso della riunione del consiglio di amministrazione del 22 marzo 2013, prima dell'approvazione dell'Operazione da parte del consiglio stesso avvenuta in pari data. L'avv. Fierro ha dato integrale lettura del parere del Comitato nel corso della seduta. Il Comitato non ha ritenuto necessario farsi assistere da uno o più esperti indipendenti.

Alla seduta del consiglio di amministrazione del giorno 22 marzo 2013 erano presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo, e tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo, fatta eccezione per il Presidente del collegio sindacale che ha giustificato la propria assenza. La delibera è stata assunta con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, copia del parere favorevole espresso dal Comitato è allegata al presente Documento Informativo.



**ALLEGATO**

**PARERE**

Milano, 22 marzo 2013

A: Pierrel s.p.a. (alla c.a. del Presidente del C.d.A., Ing. Canio Giovanni Mazzaro)

Da: Avv. Mauro Fierro, Dr. Roberto Berger e Ing. Rosario Bifulco (Comitato per Parti Correlate).

**Oggetto: Parere inerente l'operazione avente ad oggetto la modifica di alcuni termini e condizioni di cui ai contratti di finanziamento già sottoscritti dal Dr. Luigi Visani con, rispettivamente: i) la Pierrel s.p.a. e ii) la Pierrel Research Italy s.p.a. (controllata dalla Pierrel s.p.a.)**

### **PREMESSA**

Come previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, così come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento**"), Pierrel s.p.a. ("**Pierrel**" o la "**Società**"), ha adottato una procedura inerente la disciplina delle operazioni con parti correlate (la "**Procedura**"), così come modificata ed approvata dal consiglio di amministrazione della Società nella riunione del 13 giugno 2012, nel corso della quale sono stati, altresì, nominati anche i componenti del comitato per parti correlate (il "**Comitato**") nelle persone dell'Avv. Mauro Fierro (presidente), dell'Ing. Rosario Bifulco e del Dr. Roberto Berger (componenti), attesa la sussistenza in capo a costoro dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di amministratori indipendenti (ex artt. 148, co. 3°, del TUF).

In particolare, la Procedura prevede che, in conformità con quanto disposto dal Regolamento, nel caso in cui s'intendano concludere operazioni (che, sulla scorta di un qualsiasi titolo giuridico ed a prescindere dalla previsione di un corrispettivo, comportino comunque un "*trasferimento di risorse*") con parti correlate ("**OPC**"), il Comitato si esprima su tali operazioni attraverso un parere preventivo e motivato,

che può essere vincolante (per le OPC di Maggiore Rilevanza); ovvero non vincolante (per le OPC di Minore Rilevanza).

Il parere del Comitato dovrà avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'OPC, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli amministratori esecutivi.

### **L'OPERAZIONE DI MODIFICA DI ALCUNI TERMINI E CONDIZIONI CONTRATTUALI RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO GIA' CONCESSO DAL DR. LUIGI VISANI ALLA PIERREL S.P.A.**

#### **L'operazione**

La modifica di alcuni termini e condizioni contrattuali riguardanti il finanziamento già concesso dal Dr. Luigi Visani ("Visani") in data 27 luglio 2009 e già rinegoziato in data 18 dicembre 2012, si è resa necessaria al fine di prorogare il termine di esecuzione dell'operazione, oltre la data di scadenza originariamente prevista (31 marzo 2013), onde così consentire al suddetto finanziatore, che in relazione a ciò ha già manifestato il proprio formale ed irrevocabile impegno, di poter convertire in *equity* il proprio complessivo credito vantato verso la Società in vista dell'aumento di capitale previsto fino ad un importo massimo di Euro 24.000.000,00 e che sarà oggetto di discussione nel corso dell'assemblea degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 15 aprile 2013.

In particolare, gli aspetti che necessitano di essere modificati, in ragione del su dichiarato fine e ferme restando tutte le altre condizioni, sono i seguenti: *(i)* proroga della data di scadenza del finanziamento (da fissarsi al 31 dicembre 2013); *(ii)* impegno irrevocabile di Visani a sottoscrivere, a seguito dell'aumento di capitale eventualmente deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 15 aprile 2013, un numero di azioni rimaste inopstate per un valore pari al credito vantato a tale data a titolo di rimborso del finanziamento erogato, maggiorato degli interessi *medio tempore* maturati e non ancora corrisposti; *(iii)* conseguente impegno del finanziatore e della Società a far sì che il prezzo relativo alle azioni così sottoscritte venga regolato mediante compensazione diretta e contestuale del debito del sottoscrittore con l'intero credito da costui vantato verso la Società ai sensi del finanziamento, maggiorato degli interessi *medio tempore* maturati e non ancora corrisposti.

Il parere oggetto del presente documento è stato richiesto in considerazione del fatto che il Dr. Visani è parte correlata della Società, in quanto costui è amministratore unico di Pierrel Research Italy S.p.A., società interamente controllata da Pierrel.

E' opportuno evidenziare che, in coerenza con quanto ipotizzato per detto finanziamento, anche per gli altri finanziatori (sia soci che terzi) che hanno in corso operazioni di finanziamento con la Società, si è dato corso ad analoga rinegoziazione, onde prevedere la conversione in *equity* dei crediti (in tutto o in parte) derivanti dai finanziamenti erogati e non ancora rimborsati.

### L'interesse e la convenienza della società

In effetti, la Società ha un chiaro ed obiettivo interesse a conseguire la modifica oggetto dell'operazione qui in esame, atteso che il finanziamento concesso da Visani, con la nuova fissazione del termine di esecuzione (prorogato al 31 dicembre 2013), consentirà alla Società – per un verso – di non privarsi di significative risorse finanziarie, così destinabili alle spese correnti, e – dall'altro – di conseguire la (già impegnata) conversione in *equity* del finanziamento ricevuto, assegnando al finanziatore azioni (tra l'altro rimaste inopstate) emesse nell'ambito dell'aumento di capitale previsto fino ad un importo massimo di Euro 24.000.000,00 e che sarà oggetto di discussione nel corso dell'assemblea degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 15 aprile 2013.

In tale ottica, le condizioni oggetto di modifica si manifestano come funzionali al conseguimento di detti obiettivi, rispondendo: *(i)* sia all'esigenza di evitare che nuove risorse finanziarie, rivenienti dalla su menzionata operazione straordinaria, vengano destinate alla restituzione del finanziamento ricevuto; *(ii)* sia ancora all'esigenza di consentire l'uso del finanziamento concesso da Visani per sottoscrivere, mediante compensazione, il deliberando aumento di capitale, in tal modo rendendo definitivamente indisponibili (in quanto imputate a capitale sociale) le somme già versate a titolo di finanziamento.

### La correttezza sostanziale dell'OPC

La modifica, nei termini su delineati, delle condizioni contrattuali del finanziamento oggetto dell'operazione in esame si propone, peraltro, di determinare un allineamento con gli altri finanziamenti, nel rispetto di un'evidente logica di correttezza formale e sostanziale, atteso che con essa si mira a realizzare l'obiettivo di applicare trattamenti paritari a tutti i finanziatori, così da metterli nella medesima posizione nei confronti della Società.

A ciò si aggiunga che gli altri termini contrattuali, esclusi dalla modifica di cui all'operazione qui in esame (e, quindi, dalla stessa non toccati) sono già stati positivamente valutati dal Comitato, sotto il profilo della loro convenienza e correttezza sostanziale, quando il finanziamento erogato da Visani è stato posto in essere e, poi, rinegoziato.

In ragione di quanto sopra, pertanto, il Comitato ritiene di poter esprimere il proprio parere favorevole con riguardo al compimento dell'OPC in oggetto.

**L'OPERAZIONE DI MODIFICA DI ALCUNI TERMINI E CONDIZIONI CONTRATTUALI RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO GIÀ CONCESSO DAL DR. LUIGI VISANI ALLA PIERREL RESEARCH ITALY S.P.A. (CONTROLLATA DA PIERREL S.P.A.)**

### L'operazione

Al fine di comprendere compiutamente la portata della modifica di alcuni termini e condizioni del finanziamento oggetto del presente parere, è opportuno brevemente ricordare che, per effetto del contratto di finanziamento sottoscritto tra la Pierrel Research Italy s.p.a. (la "**PRITA**"), indirettamente (ed attraverso la Pierrel Research International AG) controllata dalla Pierrel s.p.a. (le "**Società**"), ed il Dr. Luigi Visani ( "**Visani**") il 18 novembre 2010 (così come successivamente modificato, giusta emendamenti del 3 aprile 2012 e del 30 settembre 2012), è stato complessivamente erogato l'importo in linea capitale di Euro 540.000,00 al tasso di interesse calcolato su base trimestrale del 6% (sei per cento) e con previsione di rimborso fissata per il 31 dicembre 2012.

Ad oggi la PRITA è ancora debitrice nei confronti del finanziatore, ai sensi del suddetto finanziamento e dei successivi emendamenti, per un importo in linea capitale di Euro 490.000,00 (l' "**Importo da Rimborsare**"), oltre agli interessi maturati che, al 15 marzo 2013, ammontano ad Euro 36.956,71.

In aggiunta, va ulteriormente ricordato che Visani è ancora creditore nei confronti di PRITA (per un importo in linea capitale di Euro 45.368,00 maggiorato degli interessi maturati e non ancora corrisposti pari ad Euro 24.000,00) in dipendenza dell'operazione di cessione delle quote di PRITA alla Pierrel s.p.a. ("**Pierrel**") effettuata nel 2007 (il "**Debito PRITA**").

Nonostante il finanziamento sia scaduto il 31 dicembre 2012, le parti hanno continuato a dare tacita esecuzione al finanziamento ai termini e alle condizioni ivi previsti ed ora intendono formalizzare ed ulteriormente modificare i termini e le condizioni del finanziamento stesso, anche in considerazione - da un lato - della disponibilità di Visani ad impegnarsi ad imputare il proprio complessivo credito (derivante dal finanziamento e dal Debito PRITA) quale pagamento del prezzo delle azioni derivanti dall'aumento di capitale che, per un importo massimo di Euro 24.000.000,00, sarà proposto all'assemblea straordinaria degli azionisti di Pierrel nella riunione a tal fine convocata per il 15 aprile 2013 (l' "**Aumento di Capitale**"), nonché - dall'altro - della disponibilità di Pierrel, quale indiretta controllante di PRITA, a garantire a Visani il rimborso anticipato dell'Importo da Rimborsare, unitamente agli interessi *medio tempore* maturati, nonché il pagamento del Debito PRITA, da ritenersi incluso nel finanziamento.

In tale prospettiva, gli aspetti che necessitano di essere modificati, in ragione del su dichiarato fine e ferme restando tutte le altre condizioni, sono i seguenti: *(i)* inclusione nel contratto di finanziamento intercorso tra la PRITA e Visani del Debito PRITA; *(ii)* proroga della data di rimborso del finanziamento e del Debito PRITA (da fissarsi al 31 dicembre 2013); *(iii)* impegno irrevocabile di Visani a sottoscrivere, a seguito dell'aumento di capitale eventualmente deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 15 aprile 2013, un numero di azioni rimaste inoptrate per un valore pari al credito vantato a tale data, a titolo di rimborso del finanziamento erogato e di quanto dovuto in ragione del Debito PRITA, maggiorato degli interessi *medio tempore*

maturati e non ancora corrisposti; *(iv)* conseguente impegno del finanziatore e della Pierrel, quale garante della controllata PRITA, a far sì che il prezzo relativo alle azioni così sottoscritte venga regolato mediante compensazione diretta e contestuale del debito del sottoscrittore con l'intero credito da costui vantato verso la PRITA e la Pierrel (quale garante della suddetta controllata) ai sensi del finanziamento e del Debito PRITA, maggiorato degli interessi *medio tempore* maturati e non ancora corrisposti.

Il presente parere è stato richiesto in considerazione del fatto che la rinegoziazione del finanziamento tra la PRINT e Visani è un'operazione con parti correlate ai sensi della Procedura tenuto conto della garanzia di rimborso rilasciata da Pierrel in favore della controllata PRITA.

E' opportuno evidenziare che, in coerenza con quanto ipotizzato per detto finanziamento, anche per gli altri finanziatori (sia soci che terzi) che hanno in corso operazioni di finanziamento con Pierrel, si è dato corso ad analogo rinegoziazione, onde prevedere la conversione in *equity* dei crediti (in tutto o in parte) derivanti dai finanziamenti erogati e non ancora rimborsati.

#### *L'interesse e la convenienza della società*

In effetti, la Pierrel ha un chiaro ed obiettivo interesse a garantire la controllata PRITA, onde poter conseguire la modifica oggetto dell'operazione qui in esame, atteso che grazie ad essa sarà possibile realizzare il risultato di far sì che il credito complessivo vantato da Visani verso la controllata PRITA si converta in *equity* della stessa Pierrel.

Tale garanzia, infatti, a seguito dell'inclusione del Debito PRITA nel contratto di finanziamento ed in dipendenza della nuova fissazione del termine di esecuzione (prorogato al 31 dicembre 2013), permetterà a Pierrel di intervenire in via diretta nel rapporto con Visani, consentendole - per un verso - di non privarsi di significative risorse finanziarie da indirizzare verso la controllata PRITA, onde così poterle invece destinare alle proprie spese correnti, e - dall'altro - di conseguire la (già impegnata) conversione in *equity* del finanziamento ricevuto e del credito vantato verso la controllata, assegnando al finanziatore proprie azioni (tra l'altro rimaste inoptate) emesse nell'ambito dell'aumento di capitale previsto fino ad un importo massimo di Euro 24.000.000,00 e che sarà oggetto di discussione nel corso dell'assemblea degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 15 aprile 2013.

In altri termini - fermo restando che Pierrel, una volta intervenuta in luogo della controllata (ed in ragione della garanzia prestata) a pagare in natura quanto da PRITA dovuto a Visani, diventerà a sua volta creditrice (in via di regresso) nei confronti della controllata stessa - non può sfuggire che le modifiche ipotizzate si manifestano come funzionali al conseguimento di positivi risultati, rispondendo: *(i)* sia all'esigenza di evitare che nuove risorse finanziarie, rivenienti dalla su menzionata operazione straordinaria, vengano destinate al finanziamento della propria controllata; *(ii)* sia ancora all'esigenza di consentire che il finanziamento

concesso da Visani ed il credito dallo stesso vantato verso la PRITA vengano utilizzati per sottoscrivere, mediante compensazione, il deliberando aumento di capitale, in tal modo rendendo definitivamente indisponibili (in quanto imputate a capitale sociale) le somme già versate alla controllata a titolo di finanziamento.

### La correttezza sostanziale dell'OPC

La modifica, nei termini su delineati, delle condizioni contrattuali del finanziamento oggetto dell'operazione in esame si propone, peraltro, di determinare un allineamento con gli altri finanziamenti già erogati (da soci e da terzi) in favore della Pierrel, nel rispetto di una evidente logica (anche di gruppo) di correttezza formale e sostanziale, atteso che con essa si mira a realizzare l'obiettivo di applicare trattamenti paritari a tutti i finanziatori (anche a quelli della propria controllata), così da metterli nella medesima posizione nei confronti della (controllante) Pierrel.

A ciò si aggiunga che gli altri termini contrattuali, esclusi dalla modifica di cui all'operazione qui in esame (e, quindi, dalla stessa non toccati) sono già stati positivamente valutati dal Comitato, sotto il profilo della loro convenienza e correttezza sostanziale, quando il finanziamento erogato da Visani è stato posto in essere e, poi, rinegoziato.

In ragione di quanto sopra, pertanto, il Comitato ritiene di poter esprimere il proprio parere favorevole con riguardo al compimento dell'OPC in oggetto.

Avv. Mauro Fierro  
f.to

Dr. Roberto Berger  
f.to

Ing. Rosario Bifulco  
f.to